

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, CATTANEI, SISTO, BIANCHI FORTUNATO, PEZZATI, BORRA, ISGRO', CUMINETTI, OLIVI, LOBIANCO, FIORET, RUSSO FERDINANDO, SCHIAVON, PAVONE, ALLOCCA, LAFORGIA, ANSELMI TINA, CANESTRARI, TURNATURI, MANCINI VINCENZO, CASTELLUCCI, MAROCCO, REVELLI, MAGGIONI, BALDI

Presentata il 24 gennaio 1974

Stabilizzazione dei professori incaricati liberi docenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della discussione per la conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, è stato introdotto, ad iniziativa della competente Commissione del Senato, un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 del decreto stesso, con il quale la stabilizzazione dell'incarico universitario, ivi prevista, è stata subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio per i funzionari con qualifica dirigenziale, i magistrati, ordinari e amministrativi, gli ufficiali in servizio permanente effettivo e gli amministratori di enti pubblici economici.

Si deve ritenere che tale emendamento, piuttosto che avere lo scopo di evitare il cumulo di cariche e funzioni pubbliche, scopo che non sarebbe stato raggiunto in quanto non tutte le categorie di dipendenti statali vi figurano previste, abbia inteso evitare che, in vista della riforma, si immettessero nell'università soggetti ad essa estranei, i quali, per l'età e per il prestigio *aliunde* acquistato, ve-

nissero ad imporsi a più giovani studiosi, i quali abbiano dedicato all'università ogni loro attività, frustrandone le legittime aspettative.

Forse è stato anche ritenuto o che queste personalità possano dedicare, in effetti, scarso interesse all'insegnamento, oppure che, qualora svolgano l'insegnamento con continuità, l'esercizio delle pubbliche funzioni loro affidato ne riceva pregiudizio.

L'esigenza di approvare la conversione in legge del decreto entro i termini costituzionali ha, però, probabilmente impedito di scorgere che tale emendamento veniva a rivolgersi anche ad una categoria di professori incaricati che non può in alcun modo essere esclusa dall'insegnamento, in quanto ha acquisito definitivamente la facoltà di esercitarlo: la categoria dei « liberi docenti ».

È noto, infatti, che l'abolizione della libera docenza non ha in alcun modo modificato lo stato giuridico di coloro cui è stata

conferita, i quali continuano ad essere abilitati a svolgere corsi liberi di insegnamento, che possono anche venire parificati a quelli dei docenti titolari ai fini della frequenza e degli esami.

Se, quindi, scopo principale dell'emendamento è stato quello di impedire che nuovi incarichi vengano assunti da soggetti estranei all'università, tale esigenza non può presentarsi nei confronti dei liberi docenti, che già sono nell'università (taluni da molti decenni) e la cui categoria va ad esaurirsi con il tempo.

Se scopo dell'emendamento è stato quello di allontanare chi non si dedichi all'insegnamento con adeguato interesse, ciò non sembra che possa dirsi dei liberi docenti i quali abbiano ricevuto un incarico dalle facoltà universitarie, giacché questi, accettandolo ed espletandolo, hanno già dimostrato di contribuire alla vita dell'università; e non va dimenticato che talora il loro apporto è stato decisivo per la continuità dell'insegnamento in talune facoltà od in università minori.

Se scopo dell'emendamento sia stato quello di evitare che l'esercizio dell'insegnamento svii dall'espletamento delle funzioni statali, si tratterebbe di uno scopo privo di fondamento, in quanto se l'insegnamento è stato finora svolto senza nocumento non vi è ragione di ritenere che un diverso effetto possa prodursi in futuro.

Il diniego della stabilizzazione a coloro che siano « liberi docenti » appare, dunque, privo di effettiva giustificazione, nell'ambito dei

fini che con le misure urgenti per l'università si intende raggiungere.

Non va taciuto, d'altronde, che tra i liberi docenti cui è stato conferito l'incarico d'insegnamento vi sono stati e vi sono personalità di alto livello scientifico, il cui apporto di dottrina è stato ed è di grande utilità all'università, la quale risentirebbe in misura notevole dell'eventuale allontanamento. Per chi ha compiuto studi giuridici sembra sufficiente ricordare che libero docente incaricato fu Andrea Torrente, sul cui testo migliaia e migliaia di studenti hanno appreso ed apprendono gli elementi del diritto ed il cui apporto allo sviluppo delle scienze giuridiche ha raggiunto altissime vette.

È per queste considerazioni che ci onoriamo proporre che, con un nuovo provvedimento legislativo, venga eliminata dalla legge di conversione questa che sembra una vera e propria anomalia, e che agli incaricati universitari, che siano liberi docenti, venga assicurata la stabilizzazione. Tale risultato può essere raggiunto mediante l'introduzione nel testo della disposizione dell'articolo 4, quale risulta adottata con la legge di conversione, di una eccezione che faccia salva la posizione dei liberi docenti, quale è espressa nell'articolo unico, che si propone.

Né la menzione dei liberi docenti può apparire estranea al sistema di questa legge, in quanto a tale categoria, tra l'altro, fa espresso riferimento uno dei commi che la legge stessa ha aggiunto alla fine del medesimo articolo 4 del decreto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai professori incaricati che abbiano conseguito la libera docenza ».